

TAR Milano 10/07/1997 n. 1236

legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.2.3, 21.5

Se è vero che in un appalto concorso la valutazione del profilo tecnico, avendo natura discrezionale, deve precedere, e non seguire, la conoscenza delle offerte economiche, la cui valutazione è vincolata a parametri oggettivi, è pur vero che dalla inosservanza del principio non discende automaticamente la illegittimità del procedimento. Ciascuno dei componenti della Commissione di gara per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione - che si configura quale collegio perfetto - è portatore di una specifica professionalità, cioè di peculiari competenze e conoscenze tecniche e/o amministrative e l'apporto di ogni membro è quindi determinante e necessario ai fini delle decisioni che la Commissione stessa è chiamata ad assumere, con la conseguenza che l'assenza anche di uno solo dei componenti inficia i lavori del collegio che abbia operato in composizione non integrale; né può ammettersi una successiva possibilità di sanatoria, posto che il contributo che ogni componente è chiamato a fornire risulta indispensabile non solo rispetto al momento finale in cui si manifesta la volontà dell'organo, ma anche e soprattutto nella precedente fase di discussione e di formazione della volontà stessa.